

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
DEL 26 MARZO 2015:**

1. Adeguamenti e modificazioni statutarie relative agli articoli 4 (Oggetto), 10 e 16 (Assemblea) – 23 (Consiglio di Amministrazione).

Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione
il giorno 26 marzo 2015

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sull'argomento di seguito illustrato:

1. Adeguamenti e modificazioni statutarie relative agli articoli 4 (Oggetto), 10 e 16 (Assemblea) – 23 (Consiglio di Amministrazione).

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla vostra approvazione la proposta di modifica degli articoli 4, 10, 16 e 23 dello Statuto sociale di Mediolanum S.p.A. (“Mediolanum” o la “Società”), la cui efficacia sarà in ogni caso subordinata all'apposita autorizzazione di Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 61 del TUB, la cui istanza è stata presentata prima d'ora.

Le modifiche proposte prevedono, innanzitutto, in conformità alla normativa di vigilanza, disposizioni finalizzate ad allineare l'articolato statutario della Società alla nuova qualifica di capogruppo del “Gruppo Bancario Mediolanum” assunta da Mediolanum S.p.A., con decorrenza dal 16 aprile 2014, come da lettera del 29 luglio 2014 di Banca d'Italia. In tale contesto, le modifiche proposte all'articolo 4 dello Statuto sociale sono finalizzate a rappresentare che, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, la Società - nella sua qualità di capogruppo del “Gruppo Bancario Mediolanum” - emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Inoltre, in vista dell'iscrizione della Società nell'Albo dei gruppi assicurativi, quale Capogruppo di Gruppo Assicurativo - già richiesta all'IVASS con comunicazione dell'11 dicembre 2014 - si intende altresì apportare all'articolo 4 dello Statuto della Società le modifiche previste dall'articolo 8 del Regolamento IVASS n. 15 del 20 febbraio 2008 e succ. modd.. Con tali modifiche si rappresenta, in particolare, che la Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum:

- (i) esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese assicurative facenti parte del gruppo medesimo, adottando nei confronti delle predette società i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo:
- (ii) è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e succ. modd., per quanto applicabili.

Statuto Vigente	Modifiche allo Statuto
<p>Articolo 4)</p> <p>1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività finanziarie non nei confronti del pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assunzione di partecipazioni in altre società, imprese ed enti, sia in Italia che all'estero; - finanziamento e/o assistenza e coordinamento tecnico ed amministrativo di società od enti nei quali partecipa, anche 	<p>Articolo 4)</p> <p>1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività finanziarie non nei confronti del pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assunzione di partecipazioni in altre società, imprese ed enti, sia in Italia che all'estero; - finanziamento e/o assistenza e coordinamento tecnico ed amministrativo di società od enti nei quali partecipa, anche

<p>indirettamente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - operazioni finanziarie nel rispetto delle norme vigenti, limitatamente alle società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente; - rilascio di garanzie e assunzione di mandati di collocamento di prodotti assicurativi, limitatamente alle società dello stesso gruppo di appartenenza. <p>2. Essa può compiere qualsiasi altra operazione ritenuta necessaria e/o opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, restando comunque escluse la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi delle leggi vigenti e le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio.</p>	<p>indirettamente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - operazioni finanziarie nel rispetto delle norme vigenti, limitatamente alle società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente; - rilascio di garanzie e assunzione di mandati di collocamento di prodotti assicurativi, limitatamente alle società dello stesso gruppo di appartenenza. <p>2. Essa può compiere qualsiasi altra operazione ritenuta necessaria e/o opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, restando comunque escluse la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi delle leggi vigenti e le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio.</p> <p>3. La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Mediolanum, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e</p>
---	---

coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. La società è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e lo statuto è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.

4. La società, inoltre, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Mediolanum, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (come successivamente modificato), adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo. La società è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (come

	successivamente modificato), per quanto applicabili.
--	---

Le modifiche proposte all'articolo 10 dello Statuto rendono necessarie, tra l'altro, al fine di adeguare lo Statuto sociale alla più recente versione della Circolare n. 285 della Banca d'Italia (nel testo vigente al 7° aggiornamento del 18 novembre 2014), che nella Parte Prima, Titolo IV della medesima prevede ora un nuovo Capitolo 2: "*Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione*". L'aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia, necessario per assicurare il recepimento in Italia della c.d. Direttiva CRD IV (Direttiva 2013/36/UE), ha peraltro determinato l'abrogazione della previgente disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione di cui al precedente provvedimento di Banca d'Italia del 30 marzo 2011.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare n. 285 attualmente vigente in punto di competenze riservate alla Assemblea ordinaria delle società capogruppo di gruppi bancari, si propone di introdurre il nuovo comma 3° dell'articolo 10 dello Statuto sociale al fine di attribuire all'Assemblea ordinaria della Società l'approvazione:

- (i) delle politiche di remunerazione a favore degli organi con funzioni di supervisione, gestione e controllo e del personale, nonché dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- (ii) dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, e
- (iii) dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresa la fissazione dei limiti a detto compenso, in conformità con la normativa anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

Siffatta modifica permetterà all'Assemblea ordinaria della Società di assumere nel tempo le decisioni più opportune in materia di politica di remunerazione, consentendo alla stessa di individuare adeguate logiche di incentivazione per determinate figure aziendali che, in considerazione del *core business* della Società e dei risultati della stessa, consentano un adeguato bilanciamento tra la componente variabile a breve e a lungo termine.

Si propone, inoltre, di introdurre il nuovo comma 4° dell'articolo 10 dello Statuto sociale per consentire all'Assemblea la possibilità di elevare il limite dell'incidenza della remunerazione variabile in relazione a quella fissa alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare, tempo per tempo vigente, ferma restando comunque l'autonomia della stessa nella definizione puntuale di detto rapporto nell'ambito delle decisioni in materia di politiche di remunerazione. Nella parte finale di tale nuovo comma si precisano anche i quorum deliberativi per l'adozione delle relative delibere assembleari.

Statuto Vigente	Modifiche allo Statuto
<p>Articolo 10)</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p>	<p>Articolo 10)</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p>

<p>2. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.</p>	<p>2. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.</p> <p>3. E' competenza dell'Assemblea ordinaria approvare: (a) le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale, nonché dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (b) gli eventuali piani basati su strumenti finanziari; e (c) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso, in conformità con la normativa anche regolamentare, tempo per tempo vigente. All'Assemblea è assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.</p> <p>4. Nell'ambito dell'approvazione delle politiche di remunerazione, l'Assemblea ordinaria può elevare il limite del rapporto</p>
--	--

	<p>tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione individuale, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente. La deliberazione dell'Assemblea è in tal caso assunta con il voto favorevole: (i) di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in assemblea, se questo è pari almeno alla metà del capitale sociale sottoscritto; (ii) di almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale rappresentato in assemblea, se questo è meno della metà del capitale sociale sottoscritto; ovvero con le diverse maggioranze che fossero eventualmente imposte dalla disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.</p>
--	---

La modifica proposta in calce al 2° comma dell'articolo 16 dello Statuto è finalizzata a coordinare le disposizioni previste nel predetto comma in punto di quorum assembleari costitutivi e deliberativi con la disposizione di cui al nuovo 4° comma dell'articolo 10.

Statuto Vigente	Modifiche allo Statuto
<p>Articolo 16)</p> <p>1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,</p>	<p>Articolo 16)</p> <p>1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,</p>

<p>è convocata, a scelta dell'organo amministrativo, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile, oppure in più convocazioni, ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1 del codice civile.</p> <p>2. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni, sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge.</p>	<p>è convocata, a scelta dell'organo amministrativo, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile, oppure in più convocazioni, ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'Assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1 del codice civile.</p> <p>2. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni, sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge, salvo sia diversamente stabilito dal presente statuto.</p>
--	--

Si propone, infine, di modificare l'art. 23 dello Statuto sociale al fine di riservare alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

- (i) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario e del gruppo assicurativo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS, e

(ii) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, ivi comprese quelle che comportino variazioni del gruppo bancario, purché non rientranti nella fattispecie prevista e regolata dall'articolo 2361, secondo comma, codice civile.

Statuto Vigente	Modifiche allo Statuto
<p>Articolo 23)</p> <p>1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>2. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in ordine alle seguenti materie, che peraltro può delegare in tutto o in parte esclusivamente al Comitato Esecutivo con una delibera assunta con il voto favorevole di nove decimi degli amministratori in carica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione e dismissione di aziende e rami di azienda; - accordi ed intese di natura commerciale (quali accordi di joint venture, di cooperazione, di sponsorizzazione o di consulenza e collaborazione) di durata superiore a 6 anni - quale ne sia il valore unitario - o aventi un valore unitario 	<p>Articolo 23)</p> <p>1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>2. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in ordine alle seguenti materie, che peraltro può delegare in tutto o in parte esclusivamente al Comitato Esecutivo con una delibera assunta con il voto favorevole di nove decimi degli amministratori in carica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione e dismissione di aziende e rami di azienda; - accordi ed intese di natura commerciale (quali accordi di joint venture, di cooperazione, di sponsorizzazione o di consulenza e collaborazione) di durata superiore a 6 anni - quale ne sia il valore unitario - o aventi un valore unitario

<p>complessivo (da determinarsi con riferimento al valore annuo delle operazioni) superiore a euro 1.500.000 (unmilionececinquecentomila) (quale ne sia la durata);</p> <ul style="list-style-type: none"> - operazioni di indebitamento a titolo oneroso (con esclusione delle dilazioni di pagamento concesse alla società in connessione con la fornitura di beni e servizi), di importo unitario superiore a euro 5.000.000.=, con esclusione delle operazioni di indebitamento di durata non superiore a 12 mesi connesse con l'operatività corrente della società e delle sue controllate; - concessione o assunzione in affitto di aziende o rami di aziende, con esclusione della concessione in affitto di singoli esercizi commerciali per durata non superiore a nove anni; - acquisti e dismissioni di partecipazioni in società ed enti di qualunque natura; - operazioni immobiliari ivi incluse le operazioni di leasing immobiliare; 	<p>complessivo (da determinarsi con riferimento al valore annuo delle operazioni) superiore a euro 1.500.000 (unmilionececinquecentomila) (quale ne sia la durata);</p> <ul style="list-style-type: none"> - operazioni di indebitamento a titolo oneroso (con esclusione delle dilazioni di pagamento concesse alla società in connessione con la fornitura di beni e servizi), di importo unitario superiore a euro 5.000.000.=, con esclusione delle operazioni di indebitamento di durata non superiore a 12 mesi connesse con l'operatività corrente della società e delle sue controllate; - concessione o assunzione in affitto di aziende o rami di aziende, con esclusione della concessione in affitto di singoli esercizi commerciali per durata non superiore a nove anni; - acquisti e dismissioni di partecipazioni in società ed enti di qualunque natura; - operazioni immobiliari ivi incluse le operazioni di leasing immobiliare;
--	---

<ul style="list-style-type: none"> - concessione di garanzie di qualunque natura con esclusione di quelle necessarie alla ordinaria e corrente attività della società e delle sue partecipate; - nomina del Direttore Generale. <p>3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, nei limiti di legge; - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; - la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti di cui all'articolo 	<ul style="list-style-type: none"> - concessione di garanzie di qualunque natura con esclusione di quelle necessarie alla ordinaria e corrente attività della società e delle sue partecipate; - nomina del Direttore Generale. <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario e del gruppo assicurativo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, ivi comprese quelle che comportino variazioni del gruppo bancario, purché non rientranti nella fattispecie prevista e regolata dall'articolo 2361, secondo comma, codice civile.
--	--

<p>2412 del codice civile, fermo restando che l'emissione oltre tali limiti spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria.</p> <p>E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società.</p>	<p>3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, nei limiti di legge; – l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; – l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; – la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista; – gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; – l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, fermo restando che l'emissione oltre tali limiti spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria. <p>E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società.</p>
--	--

Si precisa che le presenti proposte di deliberazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Premesso quanto sopra si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

“L'Assemblea Straordinaria di Mediolanum S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1) di modificare gli articoli 4, 10, 16 e 23 dello Statuto sociale in conformità al testo contenuto nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti*
- 2) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione (ivi comprese quelle eventualmente contenute nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 61 d.lgs. 385/1993) e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”*

Basiglio, 28 gennaio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Carlo Secchi)